

ORDINE DEGLI AVVOCATI LATINA

Prot. n. 1711

Latina, 14 novembre 2011

Preg.o Dott.
Guido Cerasoli
Presidente del Tribunale di Latina
SEDE

Oggetto: Problematiche in materia di Patrocinio a spese dello Stato

Pervengono all'Ordine numerose proteste da parte di Colleghi che lamentano criticità sempre maggiori nell'iter di liquidazione delle parcelle per l'attività svolta a favore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, oltre alla farraginosità del procedimento ed alla eccessiva dilatazione dei tempi di liquidazione, vengono segnalati: **a-** la richiesta agli avvocati – che magari hanno da tempo esaurito il mandato – di adempimenti ulteriori ed ultronei rispetto a quelli indicati dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia; **b-** una spropositata e non motivata decurtazione degli onorari e dei diritti; **c-** la spesso errata applicazione del cumulo dei redditi; **d-** la revoca di provvedimenti già emessi e divenuti definitivi, **e-** il diniego alla liquidazione nell'ipotesi di mandato non portato a conclusione, di giudizi transatti o abbandonati; **f-** l'applicazione sistematica dell'efficacia retroattiva della revoca per superamento nel corso del giudizio dei limiti di reddito.

In merito alle suddette problematiche, va in primo luogo evidenziato che non è onere dell'avvocato reperire e produrre documentazione inerente lo "stato di famiglia anagrafico" ed il reddito della parte assistita, poiché l'art. 79 lett. D) del testo Unico impone alla parte beneficiaria, ed esclusivamente a questa, di comunicare le variazioni di reddito che comportino la revoca del patrocinio ed il successivo art. 127 individua nella Agenzia delle Entrate e nella Guardia di Finanza, di propria iniziativa o su sollecitazione del magistrato, i soggetti deputati alla verifica della sussistenza iniziale e della permanenza dei requisiti di reddito. Del resto, la stessa norma consente all'Erario – e solo all'Erario – di recuperare gli onorari nei confronti della parte che abbia superato la soglia di reddito. E, di più, il revocare con efficacia retroattiva il beneficio allorquando nel corso del giudizio la parte ammessa abbia perso i requisiti per mantenere il privilegio, vale ad eludere il disposto dell'art. 136 del T.U. a mente del quale, se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini della ammissione al patrocinio, la revoca ha effetto solo dal momento dell'accertamento delle medesime modificazioni da parte del Magistrato.

.../...



ORDINE DEGLI AVVOCATI LATINA

Su un piano sistematico ciò implica che l'ammissione costituisce garanzia per l'avvocato che assume l'incarico nel senso che la sua opera sarà remunerata, seppure nella misura ridotta a termini di legge (e fermo quanto *infra* sul punto) e che, in ogni caso, il rischio dello scorretto comportamento della parte non può ricadere sull'incolpevole difensore né la liquidazione può essere subordinata all'accertamento che le condizioni economiche della parte ammessa rientrino nell'ipotesi di legge.

A ciò si deve aggiungere che del tutto ultronea rispetto al dettato normativo ed incompatibile con la funzione ed il ruolo esercitato dal Consiglio dell'Ordine è la richiesta, formulata dall'Ufficio Giudiziario al momento della presentazione della richiesta di liquidazione della parcella, della produzione di copia della istanza di ammissione al patrocinio a suo tempo presentata all'Ordine Forense e della documentazione a corredo. In sostanza, tale richiesta implica - oltre ad una incomprensibile ed inammissibile ingerenza nell'attività dello stesso Consiglio dell'Ordine (che, devo rammentarlo, è un ente pubblico) - che l'Ufficio evidentemente non ritenga sufficiente la delibera di ammissione, già in atti sin dalla costituzione della parte e che attesta l'avvenuta verifica all'epoca dell'esistenza delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la concessione del privilegio.

Di più, l'uso costantemente seguito dal Tribunale di ridurre drasticamente, più correttamente falcidiare, gli onorari ed i diritti ben oltre i limiti dettati dal testo Unico, in assenza di parametri cui ancorare i concetti di "*pregio*" degli argomenti trattati, "*qualità*" della difesa o "*impegno*" profuso dal difensore, è espressione di valutazioni sul mandato svolto che trascendono per di più senza la dovuta motivazione i limitati margini di discrezionalità lasciati al giudicante sul punto e sfociano nella semplice arbitrarietà.

Si tratta di prassi di cui non si ha notizia in altri Tribunali del Distretto e che sviliscono fortemente il ruolo e la dignità dell'avvocatura, nella specie di quella parte che ha la sensibilità di occuparsi, con limitata retribuzione, della difesa dei non abbienti, e ciò con particolare riferimento alla materia del diritto di famiglia (dove maggiormente si accentrano le richieste di patrocinio a spese dello stato): ambito nel quale si manifestano le maggiori tensioni sociali e problematiche giuridiche che, il più delle volte, trovano composizione solo grazie ad una paziente, defatigante e competente opera di mediazione che, invece di trovare il giusto riconoscimento economico, al contrario diventa elemento ancor più penalizzante in quanto l'intervenuta conciliazione viene invocata dal tribunale o per revocare il beneficio o per giustificare una inverosimile decurtazione degli onorari.

Ove la linea sin qui seguita, con la continua elusione e interpretazione, mi si passi il termine, "arbitraria" delle disposizioni del Testo Unico sulle Spese di Giustizia riservata al Patrocinio a Spese dello Stato, dovesse trovare ulteriori conferme, non si avrà altro effetto se non quello di un incremento esponenziale del contenzioso scaturente dalla impugnazione dei provvedimenti di liquidazione e di concorrere altresì all'inasprimento e durata dei conflitti, non potendo più l'avvocatura che pure riconosce l'alto valore sociale dell'opera svolta a favore dei non abbienti, continuare a approfondire le proprie competenze praticamente a mero titolo di volontariato.

La situazione è stata rappresentata all'Ordine con profili di gravità tale, anche per l'umore con cui il Foro sta ormai accogliendo i provvedimenti in materia, da rendere necessaria l'attenzione del Consiglio che presiedo che ne ha sollecitato, con propria deliberazione, una pronta soluzione.

.../...



ORDINE DEGLI AVVOCATI LATINA

Per le ragioni sopra esposte e nello spirito di collaborazione che ha da sempre contraddistinto l'attività dello scrivente Ordine, manifesto la opportunità che la presente problematica formi oggetto di un incontro da tenersi in termini di assoluta urgenza, al fine di individuare ipotesi di soluzioni condivise e praticabili, che possano servire sia a uniformare le prassi seguite dal Tribunale, in maniera tale da rendere più fluido e veloce il procedimento di liquidazione delle parcelle, sia a favorire una applicazione delle norme in materia che risulti più aderente al testo ed allo spirito del Testo Unico, tale da dare il giusto riconoscimento al lavoro svolto dall'Avvocato e da evitare trattamenti disomogenei e la sostanziale discriminazione della Avvocatura Pontina rispetto a quella operante in altre sedi.

Cordiali saluti



Il Presidente
Avv. Giovanni Malinconico